



*Direzione Segreteria
dell'Assemblea Regionale*

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

ROMA, 9 GIUGNO 2011

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO:

SITUAZIONE E PUNTI CRITICI

A cura di:

Nicoletta Losano

(Settore Affari istituzionali e organismi di partecipazione)

Antonella Boffano

(Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale)

Indice

1. I Consigli delle autonomie locali
 - 1.1 Organizzazione e struttura del CAL, partecipazione dei suoi componenti e rappresentanza territoriale
 - 1.2 Efficacia delle pronunce, effetti dei pareri sull'attività legislativa regionale, fase del procedimento in cui si inserisce il parere
 - 1.3 Corresponsione di gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000
2. I Consigli regionali dell'economia e del lavoro

A dieci anni di distanza dalla riforma della seconda parte della costituzione, è possibile delineare un resoconto sull'attuazione degli statuti da parte delle regioni per quanto riguarda gli organismi di partecipazione, in specifico, in questa sede, si prenderanno in esame il **Consiglio delle autonomie locali (CAL)** ed il **Consiglio regionale dell'economia e lavoro (CREL)**

Si è ritenuto, in particolare, tramite la predisposizione di questionari rivolti a tutte le regioni, di esaminare i due organismi non tanto sotto il profilo delle differenziazioni oppure delle omogeneità riscontrabili tra le varie leggi regionali, che sono state già oggetto di periodiche relazioni nell'ambito dei lavori dell'OLI, quanto piuttosto soffermando l'attenzione su alcuni nodi critici e sulle modalità di funzionamento dei due organismi nelle regioni in cui sono già insediati¹.

¹ La dottrina che ha affrontato il tema dell'attuazione degli statuti, si è molto soffermata (soprattutto negli anni successivi alla definizione degli statuti regionali) sul ruolo del Consiglio delle autonomie locali nel sistema delle autonomie. Tra i più recenti, si citano L. CASTELLI, "La leale collaborazione fra Regione ed enti locali: il Consiglio delle autonomie locali", in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 12, 2006, p. 1291-1299; Luisa BRUNORI, *Il Consiglio delle autonomie locali*, in "I nuovi statuti delle regioni ordinarie", a cura di M. Carli, G. Carpani, A. Siniscalchi, Il Mulino, 2006; VIOLINI, *Il Consiglio delle autonomie locali, organo di rappresentanza permanente degli enti locali presso la Regione*, in *Le Regioni*, n. 5/2002, pp. 991; G. FERRAIUOLO, *Il Consiglio delle autonomie locali nelle previsioni dei nuovi statuti delle regioni ordinarie* in *Federalismi.it*, 29 novembre 2006; A. CHELLINI, *Il Consiglio delle autonomie locali nel dibattito nazionale e nell'esperienza della Regione Toscana*, in *Le Regioni*, n. 3/2001, p. 595; Francesco RANDONE, "Il Consiglio delle autonomie locali nel sistema delle fonti regionali", in *Associazione italiana dei Costituzionalisti*.

1. I CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI

Si rileva che risulta **già insediato** il Consiglio delle autonomie locali nelle seguenti regioni a statuto ordinario²:

- Emilia-Romagna - 17 dicembre 2009;
- Lazio -16 aprile 2009;
- Liguria - 14 aprile 2011 (si è insediato una prima volta nel 2006, vigente la precedente normativa);
- Lombardia -21 gennaio 2011;
- Marche - 22 ottobre 2009;
- Toscana - 10 luglio 2000 (la legge istitutiva è precedente alla riforma costituzionale);
- Umbria - 4 febbraio 2010.

Per quanto riguarda le regioni speciali e le province autonome³, hanno insediato il medesimo organo:

- Friuli-Venezia Giulia - 28 giugno 2006;
- Sardegna - 26 novembre 2005;
- Valle d'Aosta - 22 giugno 1999;
- Provincia autonoma di Bolzano - 28 ottobre 2010;
- Provincia autonoma di Trento - 2 dicembre 2010.

La Sicilia non ha invece istituito l'organo.

Pur presentando delle differenziazioni rispetto alle regioni ordinarie, le regioni a statuto speciale e le province autonome⁴ sono state prese in considerazione unitamente alle altre regioni per tutti gli aspetti che possono considerarsi omogenei.

² Le leggi sulla disciplina dei Consigli delle autonomie locali sono le seguenti: ABRUZZO, l.r. 11.12.2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali); CALABRIA, l.r. 5.01.2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali); EMILIA-ROMAGNA, l.r. 9.10.2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali); LAZIO, l.r. 26.02.2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali); LIGURIA, l.r. 1.2.2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali); LOMBARDIA, l.r. 23.10.2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia); MARCHE, l.r. 10.04.2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali); PIEMONTE, l.r. 7.8.2006, n. 30 (Istituzione CAL e modifiche l.r. n. 34/1998), modificata dalle l.r. n. 27/2008 e n. 8/2011, n. 27; PUGLIA, l. r. 26.10.2006, n. 29 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali); TOSCANA, l.r. 21.03.2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali); UMBRIA, l.r. 16.12.2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

³ Le leggi istitutive sono le seguenti: FRIULI-VENEZIA GIULIA, l.r. 9.1.2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); SARDEGNA (l.r. 17.1.2005, n. 1, Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali); VALLE D'AOSTA, l.r. 7.12.1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta); Provincia autonoma di TRENTO, l.p. 15.06.2005, n. 7, (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), Provincia autonoma di BOLZANO, l.p. 11.6.2003, n. 10 (Disposizioni in materia di consiglio dei comuni). Nelle province autonome l'organismo si configura quale una Conferenza di comuni, ed è operativo.

Il CAL è stato **istituito, ma non ancora insediato**, in Abruzzo, Calabria, Campania, Piemonte, Puglia. Le regioni Basilicata, Molise e Veneto, infine, non hanno ancora approvato il nuovo Statuto.

Considerato che in alcune regioni il CAL è già operativo, e che in altre, presumibilmente, si insedierà a breve, si è ritenuto di individuare quali oggetto di confronto e spunti di riflessione comuni i seguenti punti:

- 1.1. organizzazione e struttura del CAL, partecipazione dei suoi componenti e rappresentanza territoriale;
- 1.2. efficacia delle pronunce, effetti dei pareri sull'attività legislativa regionale, fase del procedimento in cui si inserisce il parere;
- 1.3. corresponsione di gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000.

Per il quadro analitico degli aspetti più significanti del CAL, si rinvia alla lettura delle schede compilate dalle singole regioni.

1.1 Organizzazione e struttura del CAL, partecipazione dei suoi componenti e rappresentanza territoriale.

In ordine alla **composizione** dei CAL, si rileva che gli statuti sono piuttosto generici e rimandano alle leggi. Le leggi finora approvate prevedono per lo più la partecipazione di rappresentanti di comuni, province, comunità montane, collinari o di arcipelago, talvolta (come Piemonte, Liguria, Lombardia e Lazio) anche di rappresentanti delle autonomie funzionali senza diritto di voto. In particolare, per le regioni di maggiori dimensioni, può risultare non facile il rispetto della rappresentanza degli enti locali sia per quanto riguarda il numero dei diversi livelli istituzionali, sia per quanto riguarda l'estensione territoriale (comuni piccoli e grandi), la particolare morfologia (comuni montani, collinari e di pianura) o la vocazione economica (agricola, industriale, turistica).

In questa sede, nell'ambito del confronto tra le varie regioni, giova ricordare che, la Corte costituzionale, nella sentenza 370 del 2006, parla espressamente del Consiglio delle autonomie locali come di un organo attraverso il quale agli "enti territoriali minori viene assicurata la rappresentanza dei propri interessi", per cui un organo più forte ha la possibilità di farsi effettivamente portatore degli interessi rappresentati⁵.

Il **numero dei componenti** è variabile e va dai 20 dell'Abruzzo ai 60 del Piemonte. Si riportano nella tabella che segue i componenti dei CAL nelle regioni ordinarie.

⁴ Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, la Corte Costituzionale ha chiarito in più occasioni (sentenze n. 370/2006, n. 175/2006, n. 238/2007 e n. 89/2001) che l'art. 123 Cost., ultimo comma, è una "disposizione che per il suo contenuto precettivo, si può applicare soltanto nei confronti delle regioni a statuto ordinario", ritenendo non comparabili le forme di potestà statutaria delle autonomie regionali ordinarie e speciali, il cui statuto è approvato con legge costituzionale. Pertanto nelle regioni a statuto speciale i CAL possono essere istituiti anche con legge ordinaria e non necessariamente per mezzo dello statuto.

⁵ M. FILIPPESCHI e G. SCARAFIOCCA "Coordinare i Cal delle regioni: una proposta per il federalismo italiano", 25 maggio 2011, in www.federalismi.it

<i>Regione</i>	<i>n. componenti CAL</i>
Abruzzo	20
Calabria	35
Campania	40
Emilia - Romagna	44
Lazio	40
Liguria	35
Lombardia	45
Marche	30
Piemonte	60
Puglia	57
Toscana	50
Umbria	49

Dall'esame dei questionari emergono in molti casi difficoltà di funzionamento dell'organo, legate anche al numero dei componenti.

Per assicurare una maggiore funzionalità del Consiglio, la Liguria, con legge del 2011 che ha abrogato la precedente legge del 2006, ha ridotto del 28% il numero dei componenti, passati da 49 a 35, ed ha aumentato in percentuale i componenti elettivi rispetto a quelli di diritto.

L'Emilia Romagna ha invece previsto, sempre per un'esigenza di maggiore efficienza del CAL, la costituzione di Commissioni per materia, che possono essere convocate anche in sede deliberante, ovviando così alle difficoltà di convocazione dell'organo plenario.

In tutte le regioni la composizione comprende membri di diritto (in genere i sindaci dei Comuni capoluogo e i presidenti delle province) e membri elettivi.

Solo alcune regioni (Campania, Umbria, Piemonte, Puglia, Liguria e Toscana) prevedono che possano essere componenti dei CAL i rappresentanti dei consigli degli enti locali. Generalmente, infatti, gli enti locali sono rappresentati dai sindaci, nel caso dei comuni, o dai Presidenti, nel caso delle province o delle comunità montane, ecc.

A questo proposito la Toscana, che pure vede tra i componenti del CAL due presidenti di consigli provinciali e due presidenti di consigli comunali, segnala come nodo critico lo squilibrio della rappresentanza delle assemblee elettive degli enti locali rispetto agli esecutivi.

Alcune regioni (Lombardia, Lazio, Piemonte) hanno anche previsto la partecipazione al CAL delle Associazioni rappresentative degli enti locali (ANCI, UNCEM, UPPI, ecc).

Liguria, Umbria e Lazio hanno poi posto una particolare attenzione nel garantire un'uniforme rappresentanza del territorio a livello provinciale. La legge regionale del Lazio, ad esempio,

prevede che i membri elettivi del CAL siano eletti secondo criteri “di equa rappresentanza provinciale”.

Le altre regioni garantiscono invece la rappresentanza delle province essenzialmente tramite i membri di diritto, cioè i sindaci dei comuni capoluogo e i presidenti delle province, senza prevedere garanzie ulteriori rispetto ai componenti elettivi.

Nella fase dell'**insediamento**, due regioni, Toscana e Lombardia, hanno segnalato delle difficoltà di tipo organizzativo legate alla convocazione delle assemblee elettive e alla partecipazione degli aventi diritto al voto. In entrambi i casi l'elettorato attivo risultava essere numeroso, essendo composto anche da tutti i sindaci della regione.

Analoghe difficoltà sono segnalate da Puglia, Campania e Piemonte, regioni in cui il CAL non è ancora insediato.

Quanto alla **struttura** del nuovo organismo, si evidenzia che in quasi tutte le leggi regionali finora approvate si prevede che il Consiglio adotti, a maggioranza assoluta, un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento ed elegga tra i suoi componenti, di regola con lo stesso quorum, il proprio presidente.

In relazione alla **partecipazione** alle riunioni, Toscana, Marche e Lazio lamentano una scarsa partecipazione dei componenti. In particolare per il CAL del Lazio risulta una partecipazione media inferiore ai due terzi dei componenti e, in tre riunioni su 12 convocate, il mancato raggiungimento del numero legale.

In media si registrano da 5 a 10 sedute all'anno: 5 in Lazio, 11 in Toscana, 7 in Liguria, 7 in Umbria, 6 in Emilia-Romagna (a cui vanno però aggiunte 16 sedute di Commissione in sede deliberante), 10 nelle Marche; in Lombardia, vista la legge istitutiva, sono prevedibili ogni anno almeno 3 sedute.

1.2. Efficacia delle pronunce, effetti dei pareri sull'attività legislativa regionale, fase del procedimento in cui si inserisce il parere.

Il Consiglio delle autonomie locali ha come funzione principale quella di esprimere pareri obbligatori sull'attività legislativa e amministrativa relativa agli enti locali (attività non soltanto del Consiglio ma anche della Giunta) e quasi sempre, come previsto dalle leggi già in vigore, anche quella di esprimere parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione. Si tratta quindi, in generale, di una funzione consultiva nell'ambito del procedimento di formazione della legge regionale.

La concreta regolamentazione degli effetti giuridici del parere rileva al fine di valutare l'effettivo “peso” della partecipazione del Consiglio delle Autonomie locali alle decisioni che competono alla Regione. E' escluso, in ogni caso, che le decisioni del CAL possano essere vincolanti per il Consiglio regionale, poiché una simile previsione legislativa sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell'articolo 121 della Costituzione che attribuisce la funzione legislativa al Consiglio regionale. Ma è anche evidente che una differente soluzione che non prevedesse alcuna rilevanza giuridica alle decisioni del CAL, attribuendo ai pareri una mera valenza politica, svuoterebbe di contenuto la sua funzione consultiva.

Guardando alle disposizioni degli statuti e delle leggi, la scelta prevalente effettuata dalle regioni per salvaguardare l'**efficacia** delle **deliberazioni** è stata quella di prevedere un aggravio procedurale in caso di discostamento del Consiglio regionale dal parere negativo o condizionato del Consiglio delle autonomie. In questa eventualità quasi tutti gli Statuti

richiedono un quorum per l'approvazione delle leggi regionali più alto della maggioranza semplice (solitamente maggioranza assoluta): tra queste, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Marche, Calabria. Nel caso della Calabria la maggioranza assoluta è richiesta per tutti i pareri negativi; in genere tale previsione riguarda però solo alcune delle materie su cui il CAL esprime parere obbligatorio, tipicamente gli atti aventi ad oggetto il conferimento di funzioni alle autonomie locali.

Nel Lazio, per far scattare il quorum aggravato, il parere negativo deve essere stato deliberato dal Consiglio delle autonomie a maggioranza dei due terzi. In Toscana e Piemonte è richiesta la motivazione espressa. In Emilia-Romagna il Consiglio regionale può disattendere il parere negativo del Consiglio delle autonomie con ordine del giorno nelle materie diverse dal conferimento di funzioni alle autonomie locali.

Quanto alla **fase del procedimento** legislativo in cui viene espresso il parere, si rileva che nella maggior parte dei casi le regioni hanno scelto di inserire il parere del CAL nella fase istruttoria. Solitamente il parere obbligatorio viene richiesto al CAL al momento dell'assegnazione della proposta di legge alla commissione competente.

Se il parere riguarda un disegno di legge, in Umbria e in Friuli Venezia Giulia, nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano è previsto che il parere sia acquisito dalla Giunta regionale prima dell'adozione definitiva del ddl.

L'Emilia-Romagna prevede che il parere possa essere richiesto sia prima dell'inizio del procedimento legislativo, su richiesta del soggetto che propone il progetto di legge, sia durante la fase istruttoria, su richiesta della commissione referente.

Con riferimento al **momento dell'espressione del parere**, Lazio e Lombardia rilevano un problema comune. Poiché in entrambi i casi il Cal esprime il parere sulle proposte di legge nella fase dell'istruttoria in Commissione, questo fa sì che il parere riguardi un testo non definitivo e che gli eventuali emendamenti apportati in sede di Commissione possono rendere il parere non più attuale rispetto al testo che approda in aula.

Alcune regioni (Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia) hanno invece previsto la possibilità di richiedere nuovamente il parere del CAL o quantomeno la presentazione di ulteriori osservazioni su proposte di legge già esaminate, qualora la Commissione referente abbia apportato modifiche.

In riferimento all'espressione del parere la Toscana segnala invece la difficoltà, da parte della generalità dei componenti, di entrare nel merito dei singoli provvedimenti.

Altra criticità, segnalata dalla Sardegna, è la riconducibilità di alcuni ambiti alle materie per le quali è previsto il parere obbligatorio: in alcuni casi vi sono stati conflitti tra Consiglio e CAL, che ha rivendicato la propria competenza ad esprimere un parere. Per le Marche emerge la criticità del limite temporale di 15 giorni per l'espressione del parere.

Nell'esperienza delle regioni in cui operano si è potuta apprezzare la partecipazione, tramite il CAL, delle autonomie locali ai processi decisionali. I pareri del CAL, consentendo una sintesi delle valutazioni delle diverse componenti, si sono rilevate, in taluni casi, utili ed efficaci ai fini dell'iter istruttoria degli atti normativi, consentendo nel contempo una diminuzione della conflittualità tra regione ed enti locali.

E' stato invece segnalato dalla Toscana che le valutazioni espresse in sede di parere del CAL non sempre coincidono con quelle delle associazioni di rappresentanza degli enti locali; ciò comporta che non necessariamente il parere del CAL sia sufficiente ad esaurire l'intervento delle autonomie locali nell'ambito dell'iter legislativo.

Le **funzioni** del Consiglio non sono limitate alla sola formulazione di pareri: viene generalmente riconosciuta la facoltà di esercitare l'iniziativa legislativa (così in Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria).

Altre funzioni sono state attribuite ai CAL dagli statuti o dalle leggi regionali. Tra queste, in Emilia-Romagna e in Piemonte il Consiglio delle autonomie locali designa un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. In Piemonte può richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo statuto; anche in Abruzzo e in Lazio può ricorrere al Collegio (o Comitato) regionale per le garanzie statutarie. In Piemonte e in Abruzzo esprime parere sull'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8⁶, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Tra le altre funzioni, in Abruzzo e Toscana sono rimesse al Consiglio le nomine e le designazioni di rappresentanti del sistema degli enti locali previste da leggi regionali. Nella regione Marche il Consiglio delle autonomie può essere coinvolto dal Consiglio regionale nella valutazione degli effetti delle politiche regionali di interesse degli enti locali. In Calabria, il Consiglio delle autonomie esprime parere obbligatorio anche sulle proposte di testi unici. La legge della Puglia affida al nuovo organismo anche il compito di verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.

In Toscana e in Lombardia è stato previsto che il CAL possa proporre al Presidente della giunta il ricorso alla Corte Costituzionale contro leggi che ledano l'autonomia locale.

Inoltre, la stessa legge 131/2003 prevede che gli enti locali, per il tramite del Consiglio delle autonomie, possono richiedere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "forme di collaborazione ulteriori ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica (art. 7, comma 8)"; che "le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale" (art. 7, comma 8 bis) e deve essere infine consultato dal commissario che adotta provvedimenti sostitutivi nei confronti degli enti locali (art. 8, comma 3).

Più di recente, si è considerato il ruolo che verranno ad assumere i CAL dopo l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009⁷. Si ricorda infine che i Consigli delle autonomie locali potrebbero rappresentare la base elettorale del Senato federale che è stato ed è oggetto di numerosi progetti di legge costituzionale⁸.

⁶ Art. 8, comma 3, legge 131/2003: "Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito".

⁷ Atti del Convegno del 1 marzo 2010, "Il sistema delle autonomie territoriali dopo la legge sul federalismo fiscale", organizzato dal CAL del Lazio e riportati sul sito della regione www.cal.regione.lazio.it

⁸ Anche in questa legislatura è stato presentato il progetto di riforma costituzionale da parte di Legautonomie.

1.3. Corresponsione di gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000.

Il punto sulla corresponsione dei **gettoni di presenza** merita di essere approfondito, soprattutto alla luce della modifica introdotta al testo unico degli enti locali, d.lgs. 267/2000, dalla legge finanziaria 2008 (legge 24.12.2007 n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Tali modifiche hanno riguardato il Capo IV del testo unico relativo allo status degli amministratori degli enti locali (articoli da 77 a 87); in particolare, l'art. 83, comma 2, nel nuovo testo, prevede il "divieto di cumulo" e dispone che "gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche".

Le leggi sull'istituzione dei CAL sono generalmente precedenti al decreto legge che ha modificato la disciplina dei compensi agli amministratori pubblici, tuttavia ci si domanda se e in quale misura tale disposizione possa influire sulla previsione di compensi o gettoni di presenza ai componenti del CAL medesimo.

Nelle regioni in cui il CAL si è già effettivamente insediato ed è operante, non sono previsti per lo più compensi o gettoni di presenza (così in Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Lombardia).

Nella regione Lazio, per i componenti del CAL è previsto un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione a sedute del Consiglio medesimo, in misura pari a quello previsto per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione. Ai componenti del CAL non residenti nel Comune di Roma spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute del CAL.

Nella regione Umbria⁹, per ogni giornata di seduta del CAL e del suo ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o delegati un gettone di presenza di euro cinquanta, rivalutato annualmente in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. Al Presidente ed ai vice presidenti del CAL è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ulteriori impegni istituzionali, pari al trattamento previsto per i dirigenti della Regione.

Singolare appare il caso della Regione Toscana che con l.r. 64/2010 aveva modificato la legge istitutiva eliminando i previsti emolumenti del presidente e dei componenti del CAL, in quanto a tale organismo consiliare era stato ritenuto applicabile l'art. 83 del T.U.. Successivamente, sulla base di ulteriori approfondimenti tecnici e di un parere del Collegio di garanzia statutaria, secondo il quale la disciplina del CAL non può trovare vincoli in disposizioni di legge statale¹⁰, la l.r. 17/2011 ha ripristinato gli emolumenti previsti dalla legge istitutiva (indennità di funzione per il Presidente e gettone di presenza per gli altri componenti).

Per quanto riguarda le altre regioni, che hanno istituito ma non ancora insediato il CAL, si rileva che in Abruzzo: "al Presidente ed ai componenti del CAL è corrisposto per ogni

⁹ La legge CAL della Regione Umbria (l.r. 20/2008), all'articolo 13 (Gettone di presenza e rimborso spese) richiama inoltre il T.U. 267/2000, stabilendo che le riunioni del CAL sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza.

¹⁰ Il Collegio di garanzia statutaria, nel parere dell'11 aprile 2011, ha ritenuto che, alla luce dell'art. 123, comma 4, della Costituzione "in virtù della previsione costituzionale (prima) e statutaria (poi) la sola fonte normativa abilitata a intervenire nella disciplina del CAL sia costituita dalla legge regionale (...)".

giornata di seduta il rimborso delle spese di viaggio spettanti ai dirigenti regionali. Non è dovuta, invece, alcuna indennità o compenso o gettone di presenza per la partecipazione al CAL.

In Calabria la legge istitutiva prevede la corresponsione di un gettone di presenza di euro 100,00, oltre il rimborso delle spese di viaggio, per la partecipazione alle sedute del consiglio, dell'ufficio di presidenza e delle commissioni; in Campania è previsto al Presidente, al vice presidente e agli altri componenti del CAL, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio spettante ai dirigenti regionali; in Piemonte la legge prevede, per la partecipazione dei componenti alle sedute del CAL e del suo ufficio di presidenza, un gettone di presenza, pari a trenta euro, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; la legge della Puglia dispone che le spese sostenute dai componenti del CAL per il raggiungimento della sede del Consiglio delle Autonomie locali sono a carico del Consiglio regionale per i rappresentanti dei Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, mentre per i rimanenti sono a carico delle Amministrazioni di provenienza.

La regione autonoma della Sardegna prevede una indennità di carica per il Presidente del CAL e un gettone di presenza (per ogni giornata di seduta) per i componenti presenti. Quanto alle province autonome, Bolzano non prevede alcun compenso, Trento prevede gettone di presenza e rimborso spese di viaggio.

2. I CONSIGLI REGIONALI DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

L'istituzione dei Consigli regionali dell'economia e del lavoro (CREL) è stata prevista in quasi tutti gli statuti regionali, quali organi di consultazione della Regione in materia economica e sociale. Fanno eccezione l'Abruzzo che ha istituito presso la Presidenza della Giunta la Conferenza regionale per la programmazione quale organo consultivo regionale e la Regione Lombardia il cui statuto non prevede il CREL ma dispone soltanto che il CAL sia integrato in alcuni casi da rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali.

Alcune regioni¹¹ hanno "denominato" in altro modo tale organismo di consultazione: la Puglia ha previsto la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale; la Toscana la Conferenza permanente delle autonomie sociali.

Quanto alle singole regioni, ad oggi sono state approvate le seguenti leggi regionali¹²:

- Liguria legge regionale 16 giugno 2006 n. 16
- Lazio legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13
- Marche legge regionale 16 giugno 2008, n. 15
- Sardegna legge regionale 3 novembre 2000, n. 19
- Toscana legge regionale 4 aprile 2007, n. 20
- Umbria deliberazione UdP del 20.10.2009
- Veneto legge regionale 12 agosto 2005, n. 11

¹¹ La Regione Veneto, che non ha ancora approvato il nuovo statuto, ha istituito, con legge regionale 12 agosto 2005, n. 11 la Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro.

¹² In Piemonte è stata presentata, in data 22 giugno 2010, la proposta di legge "Nuova disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro".

Risulta insediato in Lazio (6 maggio 2008), Marche (11 marzo 2009), Sardegna (22 giugno 2010), Toscana (27 aprile 2011), Umbria (27 novembre 2009).

Il CREL ha principalmente lo **scopo di rappresentare gli interessi delle organizzazioni di categoria**, analogamente a quanto esprime, a livello nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro disciplinato dall'art. 99 della Costituzione¹³.

Quasi tutte le regioni hanno scelto come **sede** del CREL il Consiglio regionale (solo la Regione autonoma della Sardegna l'ha istituito presso la Giunta) e previsto la durata in carica dei componenti fino al rinnovo del Consiglio regionale.

Per quanto concerne la **composizione**, le leggi regionali prevedono, per lo più, che il CREL sia composto di soggetti designati da organizzazioni ed enti pubblici e privati con competenze ed interessi relativi al suo ambito di funzioni. La nomina segue per lo più la designazione da parte dei soggetti rappresentati.

Sotto il profilo delle **funzioni**, al CREL è unanimemente riconosciuta una funzione consultiva afferente alle attività legislative, amministrativa e, in particolare, di programmazione regionale di rilievo per le materie economiche, del lavoro e sociali.

Si riconosce spesso al CREL un'attività propositiva di studio e ricerca, nonché il potere di attivare di propria iniziativa indagini e studi ovvero di formulare osservazioni e proposte su atti riconducibili alla sfera di propria competenza. Di rilievo la previsione delle leggi delle regioni Liguria e Marche con cui si riconosce al CREL il potere di iniziativa legislativa, nell'ambito delle materie di competenza. In Toscana, la legge prevede che la Conferenza svolga verifiche sugli esiti delle politiche regionali e presenti annualmente al Consiglio regionale una relazione.

Le leggi in oggetto attribuiscono ai **pareri** del CREL carattere obbligatorio non vincolante; singolare la previsione della Regione Toscana dove è previsto che, qualora la commissione consiliare ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche deve formulare adeguata motivazione nel preambolo dell'atto. In Umbria non è previsto che il CREL debba rilasciare pareri, costituendo solo una fase di confronto tra soggetti portatori di interessi vari.

¹³ Sul sito internet del CNEL è presente una sezione che ospita i collegamenti con i siti dei Consigli Regionali dell'Economia e del Lavoro (CREL), con i quali il CNEL ha avviato un rapporto di collaborazione, recepito in appositi "protocolli di intesa": http://www.cnel.it/101?current_page_604=8